



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza Sindacale n. 38

Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per contrastare ogni forma di assembramento e affollamento sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020 e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri fino al 31 gennaio 2021;

Preso atto che i DPCM adottati in materia fino a quello del 3 Novembre 2020 hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid – 19 sull'intero territorio nazionale , prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerando l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3 novembre 2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento (art. 1 comma 4);

- **Richiamata** la circolare della Prefettura di Salerno prot. n. 0139894 del 12.11.2020 con la quale si ricorda che l'art. 1 comma 9 del D.L. 33/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020 prevede che *"il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di*



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

almeno un metro” e si invita i Sindaci “laddove lo ritenessero necessario ad adottare le ordinanze di chiusura di cui si è detto ponderando bene gli interventi di chiusura ritenuti necessari”;

- **Richiamate** le ordinanze del Presidente della Regione Campania;
- **Considerato** l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale con l’aumento del numero di contagi sul territorio comunale;
- **Rilevato** che sul territorio comunale è alto il rischio di assembramenti specie in alcune fasce orarie della giornata, per l’oggettiva difficoltà di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi, le strade e le piazze cittadine;
- **Tenuto conto** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell’incremento dei casi registrati sul territorio cittadino;
- **Rilevato** che dall’attività di contrasto messa in campo dalla Polizia Municipale e dalla locale stazione dell’Arma dei Carabinieri è emerso che:
 - nelle piazze principali del territorio (P.zza Umberto I, P.zza del Popolo, P.zza Giffoni Film Festival) gli afflussi di persone – soprattutto giovani – sono molto consistenti soprattutto nelle ore serali;
 - che spesso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (piazze, strade, giardini) i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non vengono utilizzati in modo conforme alle norme (abbassati sotto il mento) ;
- **Rilevato** che dalle riunioni del Centro Operativo Comunale è emerso che:
 - per arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica è necessario mettere in campo azioni più incisive per evitare i contatti tra le persone e che, a questo scopo, appare fondamentale arginare la mobilità delle persone sul territorio comunale che spesso, in gruppo, si rendono responsabili di condotte che amplificano i rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini;
 - essendo il territorio comunale particolarmente esteso e caratterizzato dalla presenza di numerosi spazi aperti al pubblico che rendono impossibile garantire presidi fissi da parte delle forze dell’ordine per evitare assembramenti;



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

- **Ritenuto** utile e necessario garantire un livello elevato di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia nel territorio del comune di Giffoni Valle Piana;
- **Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- **Vista** la legge 689/1981;

Richiamato il D. lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Visto l'art. 117 del D. Lgs n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;

ORDINA

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

A partire dalle ore 20:00 del giorno 13 novembre 2020 e fino a nuova disposizione, su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di stazionamento in aree pubbliche (parchi, giardini, piazze e strade), fermo restando la possibilità di deflusso per i residenti e i clienti delle attività commerciali e professionali legittimamente aperte al pubblico

MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE

E' vietata l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale, agli operatori provenienti da altri comuni.

PUBBLICI ESERCIZI

dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno seguente nelle attività dei servizi di ristorazioni (bar, pub, pizzerie ristoranti, gelateria) i locali interni e le aree esterne (con o senza dehors) destinate alla somministrazione, dovranno essere sgomberati dagli avventori/clienti e chiusi al pubblico da parte dei titolari delle attività (le eventuali sedute esterne dovranno essere ritirate, ove possibile, all'interno dei locali chiusi ovvero rese inutilizzabili tramite nastri, pannelli, catene ecc) fermo restando le disposizioni nazionali e regionali relative al delivery.

DEMANDA

alla Polizia Municipale e alle forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 comma 1 della Legge n. 19 del 25.03.2020 da € 400 a € 1000,00 da versare al comune di Giffoni Valle Piana- IBAN IT87V0760115200000012220844 – ammende e oblazioni. Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi dell'illecito penale il responsabile sarà deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 c.p.

INFORMA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a :

- Polizia Municipale;
- Carabinieri di Giffoni Valle Piana;
- Prefettura di Salerno;
- Albo pretorio del comune di Giffoni Valle Piana.

Dalla Residenza Municipale, 12 novembre 2020

Il Sindaco

Antonio GIULIANO

